

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 10/06/2026, alle ore 21:15 presso la sala "La Dimora" sita in Muggiò, Via Italia 82, si è riunita in videoconferenza l'Assemblea dei Soci della "Associazione Don Luigi Bonanomi", con sede in Muggiò – Piazza della Chiesa, 7 C.F. 07721460157, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

In seduta straordinaria

1. Approvazione modifiche statutarie per iscrizione al Runts

In seduta ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente
2. Aggiornamento programma eventi per l'anno in corso
3. Varie ed eventuali.



Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Sig.ra Crippa Cecilia la quale chiama la Sig.ra Pauraite Rimgaile a fungere da segretaria della riunione.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata convocata per il giorno 10/06/2026 presso la sala "La Dimora" in Muggiò Via Italia 82, mediante e-mail inviata a tutti i soci;
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che sono presenti tutti i componenti del Comitato Direttivo;
- che sono presenti in proprio o per delega n. 61 soci sui n. 114 soci dell'associazione;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, illustrando le ragioni per le quali si rende opportuno richiedere l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (di seguito RUNTS) di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il Presidente ricorda inoltre agli intervenuti che, al fine di iscrivere l'associazione nel RUNTS, si rende necessario procedere ad adeguare il testo dello statuto alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente illustra quindi il testo dello statuto sociale, che propone di adottare, dando lettura di tutti gli articoli che lo compongono.

L'assemblea udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

Delibera

- di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione, in adeguamento alla disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017, secondo il testo illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale e di procedere all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- di conferire al Presidente tutti i poteri necessari per dare attuazione alla suddetta delibera dando finora per rato e valido il suo operato

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 21:40 per la seduta straordinaria previa lettura e approvazione del presente verbale e riprenderà alle ore 21:45 per la seduta ordinaria.

Il Segretario

(Pauraite Rimgaile)

Pauraite Rimgaile



Il Presidente

(Crippa Cecilia)

Cecilia Crippa

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.

DEL 815 SERIE 3
27/07/2016

IMPOSTE ASSOLTE PER

EURO 224,41

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

EURO

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

IL FUNZIONARIO
Giacomo NAPOLITANO (*)

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

«Associazione Don Luigi Bonanomi - ETS»

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "ENTE DEL TERZO SETTORE" o l'acronimo "ETS" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione ha sede legale a Muggiò (MB)

L'eventuale variazione della sede sociale, nello stesso comune, non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è apartitica e intende rendere presenti e permanenti nella società i valori della Fede e della Carità, trasmessi dalla tradizione cristiana attraverso la promozione di gesti, iniziative, manifestazioni, opere e strutture a favore dei Soci e di tutti i cittadini.

L'Associazione si impegna ad aiutare, sostenere, incentivare e svolgere iniziative per la promozione umana, sociale, culturale e professionale di tutte le persone che vorranno liberamente parteciparvi.

Art. 3 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

Lettera "i", organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere iniziative destinate alla formazione religiosa, culturale, sociale dei Soci e dei cittadini in genere;
- istituire e gestire corsi di scuola popolare, seminari per studenti, lavoratori, educatori, ecc.;
- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale;
- formare gruppi di studio e di lavoro sui problemi, culturali, sociali, economici, religiosi e educativi in genere;
- svolgere conferenze, dibattiti pubblici e seminari sui temi sopradetti;
- svolgere manifestazioni, convegni, spettacoli musicali e teatrali, dibattiti, mostre d'arte, cineforum, viaggi, seminari e ricerche per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali;
- predisporre un centro di documentazione e di lettura;
- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e materiale vario di interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti i cittadini interessati;



aiutare, promuovere, incentivare e sostenere attività, associative e cooperative che contribuiscano ai fini dello scopo sociale.

L'Associazione potrà inoltre curare la redazione e l'edizione di pubblicazioni e notiziari periodici relativamente ad indagini, ricerche, studi, bibliografie, convegni ed ogni altro fatto, evento, lavoro ed attività inerente allo scopo sociale. Per i predetti scopi l'Associazione potrà poi collaborare od aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale o nazionale o internazionale, con organismi movimenti od associazioni interessati alle sue stesse attività. Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi nazionali e regionali, ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà inoltre:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per l'assunzione di mutui o finanziamenti a breve o a lungo termine, la locazione finanziaria, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate dall'art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'Associazione coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si distinguono in:

- Onorari
- Ordinari
- Fondatori

Sono Soci Onorari coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze; la decisione è rimessa al Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

 Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

L'ammissione all'Associazione o il rigetto è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di socio.

E' esclusa, per tutti i soci la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.

La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- recedere in qualsiasi momento;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- tenere verso gli altri componenti e all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà, onestà, probità e rigore morale;
- pagare la quota sociale ove prevista.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione e decadenza.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dell'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate



all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive dal momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

Il socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; (iv) mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione del socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

I soci che abbiano esercitato il proprio diritto di recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i soci che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 10 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- L'Organo di controllo ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 del Dlgs 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

g



Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di esprimere un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

La delega non può essere conferita ad un componente del Consiglio Direttivo.

I soci sono ammessi al voto solo dopo che il Consiglio Direttivo ha approvato la loro ammissione a soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purchè in Provincia.

In via ordinaria, l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci, oppure di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione tramite lettere, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, gli argomenti, l'orario e il luogo (fisico o virtuale) di convocazione.

In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime formalità con almeno due giorni di preavviso.

L'Assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 13 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/ o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ha potere di revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove nominati;
- approva il bilancio consuntivo per ogni esercizio annuale;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o

zia delle

- alla legge.
- si esprime sui ricorsi relativi alle elezioni di domande d'ammissione di nuovi soci e svolge le funzioni di giudice d'appello;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati da Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
 - approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - approva il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello statuto;
- trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei soci, in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti, in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci; le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

g

Art. 15 - Riunione in audio/video-conferenza

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.



Art. 16 - Verbale dell'Assemblea

Gli argomenti trattati e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunti in un verbale, redatto a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Il Libro dei verbali è tenuto agli atti ed ogni socio ne ha diritto alla consultazione, previa richiesta.

Art. 17 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri pari al numero minimo di cinque e massimo di nove, scelti tra i soci dell'Associazione. I componenti durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

Essi sono eletti dall'Assemblea, su proposta di una lista di candidati presentata dalla Presidenza.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La carica di Consigliere è incompatibile con altre cariche politiche, istituzionali o con l'appartenenza a organi di partiti o liste civiche. Qualora un consigliere decidesse di candidarsi dovrà rassegnare le dimissioni.

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, nomina fra i suoi membri:

- il Presidente
- il Vice presidente
- il Segretario
- il Tesoriere economo

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare e curare la realizzazione delle attività sociali, disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo;

redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;

- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere economo, attribuendo loro, insieme ad altre funzioni operative, la redazione dei bilanci, la cura dei libri contabili e dei verbali;
- deliberare sulle domande di adesione di nuovi soci;
 - sospendere o escludere i soci per gravi e comprovati motivi;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - stabilire l'importo della quota associativa;
 - deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
 - vigilare sull'osservanza delle leggi regionali e nazionali e delle disposizioni statutarie e regolamentari, provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente assistito dal Segretario; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare per dimissioni o decesso uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo si dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede il Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio

g

si considera tenuto nel luogo dove si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del Dlgs 117/2017 o, in ogni caso, ricorra un caso in cui sia obbligatorio per legge, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

g

controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

Art. 22- Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ove nominato;
- il registro dei volontari contenente i nominativi di coloro che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.

I libri sopra elencati, fatta eccezione per il libro delle adunanze dell'Organo di controllo, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati delle votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:

- quote sociali;
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste all'art. 79 comma 2;
- versamenti da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
- altre entrate espressamente previste dalla legge;

Il patrimonio è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione destinati ad incrementare il patrimonio. Tutte le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.



Art. 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 comma 3, del D.Lgs. n.117 del 2017 e sottoposto all'Assemblea, che lo approva entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare il Bilancio Sociale entro 180 dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art. 26 – Scioglimento ed estinzione

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

Art. 27 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.